

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

| | PAG. |
|--|---------------|
| Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Senatore PITTELLA; Senatore COSTA ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2011) | 243 |
| PRESIDENTE | 243 |
| ALLOCCA, <i>Relatore</i> | 244, 245, 246 |
| ANSELMI | 245 |
| GARAVAGLIA | 244 |
| ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità</i> | 244, 245, 246 |
| RAUTI | 245, 246 |
| TAGLIABUE | 244 |
| VENTRE | 245, 246 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114) | 246 |
| PRESIDENTE | 246, 250 |
| ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità</i> | 248, 250 |
| PASTORE | 246 |

La seduta comincia alle 10,20.

CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge: senatore Pittella; senatori Costa ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pittella e dei senatori Costa ed altri: « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 settembre 1980.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1981

Nessuno essendo iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali: dò la parola al relatore per la replica.

ALLOCCA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta alla Commissione nel corso della precedente seduta.

PRESIDENTE. Dò la parola al rappresentante del Governo.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Mi riservo di intervenire in sede di discussione sull'articolato.

PRESIDENTE. Il relatore Allocca ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori della Commissione: ne ha facoltà.

ALLOCCA, *Relatore*. Gli emendamenti che sono stati preannunciati sono numerosi e tendono a colmare alcune lacune che sono sfuggite nel corso dell'esame al Senato del provvedimento, che sostanzialmente è un provvedimento di sanatoria.

Si ritiene opportuno, in primo luogo, includere oltre alle farmacie gestite provvisoriamente, sempre che siano di nuova istituzione, ed a quelle vacanti di titolare, alcune superstiti farmacie in soprannumero che non siano ancora state dichiarate decadute e le farmacie prelazionate, proprio al fine del perseguimento dei fini che il provvedimento si propone.

Occorre poi a nostro avviso sopprimere al primo comma le parole « ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ». Infatti, dal momento che tale testo unico non prevede autorizzazioni alla gestione di farmacie, si farebbe riferimento ad una disciplina legislativa che non esiste. Inoltre si escluderebbero dal beneficio previsto dalla norma coloro che per caso gestissero ancora provvisoriamente una farmacia dal 1934. Si tratta di un'ipotesi quasi impossibile, ma che potrebbe sussistere marginalmente.

Inoltre sarebbe opportuno sopprimere le parole « sono autorizzati alla gestione definitiva dell'esercizio purché la farmacia non risulti messa a concorso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, numero 475 », con le parole « hanno diritto di conseguire la titolarità della stessa farmacia purché essa, al momento della domanda, non sia stata ancora conferita in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ». In questo modo garantiremmo ai gestori provvisori di conseguire la titolarità con certezza, indipendentemente dal fatto che le farmacie siano state messe a concorso e che il concorso non sia stato espletato. Accade spesso infatti che i concorsi vengano banditi ma, per varie ragioni, non vengano espletati. Non è giusto tenere i gestori in attesa dell'espletamento del concorso o della decisione del vincitore di un concorso espletato di assumere la gestione della farmacia.

TAGLIABUE. Per la verità, su questa proposta di legge non si è svolta la discussione sulle linee generali, per cui cogliamo questa occasione per esprimere le nostre considerazioni in merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti da noi presentati in gran numero, ci auguriamo che su di essi si manifesti la più ampia convergenza.

Pertanto, signor presidente, poiché anche gli altri gruppi hanno presentato vari emendamenti, propongo di sospendere la seduta, per consentire un incontro informale tra i gruppi, in modo da coordinare gli emendamenti e consentire un rapido iter al provvedimento.

GARAVAGLIA. Mi dichiaro d'accordo con la proposta testè avanzata dal collega Tagliabue, in quanto rappresenta un'esigenza che anch'io sentivo, essendo io stessa firmataria di numerosi emendamenti.

ALLOCCA, *Relatore*. Credo che la proposta dell'onorevole Tagliabue sia valida proprio ai fini della rapidità dei nostri lavori.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1981

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 11,40.

ALLOCCA, *Relatore*. Il gruppo di lavoro si è trovato concorde sulla proposta di unificare tutti gli emendamenti in un unico testo; sono tuttavia rimaste insolite due o tre questioni di ordine giuridico, sulle quali si ritiene necessario un chiarimento da parte di chi è più provveduto in materia di ordine costituzionale. Riterrei pertanto opportuno un aggiornamento della seduta per poter completare il più rapidamente possibile i nostri lavori.

VENTRE. Desidero avere l'opportunità di fare altre valutazioni sugli emendamenti, pertanto mi riservo di intervenire nel prosieguo dei lavori.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Considerata la complessità della materia, invito il relatore a far presente al Governo l'attuale stato di avanzamento dei lavori, in modo che al Governo stesso sia possibile un esame preventivo della materia.

TAGLIABUE. Il lavoro compiuto in questo spazio di tempo ci avrebbe consentito - io ritengo - di arrivare ad una conclusione che ci pare urgente, tenuto conto che abbiamo già ripetutamente rinviato questa nostra discussione, e che il Senato ha ormai da diversi mesi licenziato questa proposta di sanatoria. Si era raggiunto, inoltre, il massimo di convergenza, mentre il gruppo comunista ha la viva preoccupazione che l'ulteriore periodo di tempo che oggi si richiede in qualche modo possa - in una legge di sanatoria - causare una dilatazione degli obiettivi rispetto a quelli che invece tutti intendiamo raggiungere.

Il rinvio potrebbe, infatti, creare problemi di diversa natura e rilevanza rispetto alle attese che da lungo tempo esi-

stano; tutte queste considerazioni ci portano ad esprimere parere contrario ad un ulteriore rinvio, parere contrario che trova una buona motivazione anche nel fatto che ormai sugli articoli 1 e 3 avevamo raggiunto una convergenza che a noi sembrava soddisfacente e positiva. Un ulteriore rinvio non può dare risposta ai problemi che sono aperti, pertanto il gruppo comunista si dichiara contrario alla proposta formulata dal relatore.

ANSELMI. A tutte le forze politiche presenti in Commissione interessa che il provvedimento in esame venga approvato rapidamente, però avendo il provvedimento stesso seguito fino ad ora un *iter* piuttosto anomalo, dobbiamo fare molta attenzione a non trascurare certe esigenze per soddisfarne altre, per cui credo che un rinvio della discussione alla prossima settimana non debba portare ad una contrapposizione fra i gruppi, dal momento che nel merito non vi è contrasto. Dobbiamo evitare che gli emendamenti si pongano in contraddizione, per alcune parti, con la legislazione generale su questa materia e dobbiamo stare attenti anche alle diverse competenze che esistono, perché alcuni inconvenienti che abbiamo denunciato prima nei *pour parler* fatti durante la sospensione derivano da comportamenti di uffici: ricordo il caso di Roma.

Vorrei pregare il relatore di consultare i gruppi per raggiungere un accordo sugli emendamenti e di compiere lo sforzo di sottoporre il testo al Governo e alla Commissione prima della prossima seduta, in modo che sia possibile addivenire ad una legislazione che, facendosi carico di alcune distorsioni passate, non ne crei altre per il futuro. Chiedo ai colleghi del gruppo comunista di evitare che si arrivi ad una votazione sul rinvio, perché vi è un problema che mi preoccupa, e cioè quello di prendere posizione sugli emendamenti senza un minimo di riflessione.

RAUTI. Concordo con l'onorevole Anselmi e, se fosse possibile, chiederei di utilizzare questa sospensione della discussione non soltanto per approfondire ulte-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1981

riormente la materia, ma anche per ottenere dal Governo il dato sulla consistenza numerica delle farmacie interessate al provvedimento e la spiegazione dei motivi che hanno portato alla presentazione della proposta di legge, perché si tratta di un provvedimento di sanatoria...

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Mi permetto di osservare che si tratta di un'iniziativa parlamentare e che il Governo non ha promosso alcuna modificazione alla legislazione vigente.

RAUTI. Il provvedimento tende a sanare una situazione che si è determinata per il blocco o la paralisi dei concorsi. Gradirei che il Governo ci dicesse qualche cosa sui motivi per cui questo meccanismo si è inceppato, in modo da superare le perplessità che ho sul provvedimento.

ALLOCCA, *Relatore*. Nel ribadire la necessità di rinviare la discussione, mi impegno a fornire al Governo e ai colleghi l'elaborato del gruppo di lavoro che abbiamo concluso poc'anzi e mi auguro che nella prossima seduta si possa approvare il provvedimento.

VENTRE. Dichiaro di astenermi sulla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Allocca.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della

legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1980.

Ricordo che nella seduta del 18 dicembre l'onorevole Anselmi ha svolto la relazione e si è rinviata poi la discussione su richiesta dell'onorevole Pastore, dopo interventi del sottosegretario Orsini e degli onorevoli Palopoli e Rubino.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PASTORE. Nella seduta del 18 dicembre abbiamo chiesto formalmente il rinvio della discussione, perché desideravamo, da un lato, approfondire ulteriormente le tematiche interessate dal disegno di legge e, dall'altro, conoscere le motivazioni che hanno indotto il Governo a legiferare nuovamente, e secondo una metodica diversa rispetto al passato, sulla materia degli indici microbiologici in determinate sostanze alimentari.

Devo precisare subito che le perplessità sorte ad una prima lettura del disegno di legge si sono rafforzate ulteriormente e in parallelo con l'approfondirsi della conoscenza di questa materia. Il persistere di tali perplessità mi induce a chiedere al relatore e al rappresentante del Governo alcune precisazioni, che ritengo assolutamente necessarie, prima che si proceda all'esame del disegno di legge. Quindi, mi accingo ad esporre in ordine le nostre richieste.

Prima questione: l'articolo 3 del disegno di legge recita: « È abrogata la disposizione di cui all'articolo 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283 ». Ora, desidero semplicemente ricordare ai colleghi che l'articolo 5 della legge n. 283, nella prima parte, suona così: « È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze

di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali ».

Poiché in data 11 ottobre e 13 dicembre 1978 sono state emanate due ordinanze ministeriali che disciplinano la materia, la prima domanda che intendiamo rivolgere al relatore e al Governo è la seguente: assieme alla disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 5 sono abrogate anche le ordinanze ministeriali che da esso sono discese oppure no ?

Perché, onorevole Orsini, la questione non è di poco conto: o le ordinanze ministeriali sono abrogate, ed allora, al di là del giudizio che su di esse possiamo esprimere, si verrebbe a creare un vuoto legislativo preoccupante, oppure le ordinanze sono tuttora valide; in questo caso occorre affermarlo nel disegno di legge, onde non creare pericolose e contrapposte interpretazioni legislative. Questa è quindi la prima domanda che rivolgo al Governo.

Passo alla seconda domanda. Vorrei sapere se le determinate sostanze alimentari per le quali vengono fissati gli indici microbiologici sono le stesse indicate nella tabella A dell'ordinanza ministeriale dell'11 ottobre 1978 o no. Il problema anche in questo caso non è di scarso rilievo, perché a nostro giudizio occorre definire con sufficiente precisione le sostanze alimentari e le bevande per le quali si ritiene necessario fissare i limiti massimi di carattere microbiologico ed occorre ricorregarci unicamente alle sostanze alimentari ed alle bevande di maggior significato nutrizionale e di particolare rilievo sotto il profilo epidemiologico. Chiedo quindi se con il disegno di legge in esame si intenda accettare questo principio e quindi se il Governo intenda rimanere nell'ambito dell'ordinanza ministeriale dello

ottobre del 1978, oppure intenda andare oltre ed includere nella tabella altre sostanze e, in caso affermativo, quali.

Vi è poi una terza domanda. Vorrei sapere se gli indici microbiologici di cui al primo comma dell'articolo 1 riguardino soltanto la fase della produzione delle sostanze alimentari o interessino anche quelle della vendita e della distribuzione. Ritengo infatti che anche a questo riguardo occorra fare chiarezza.

Desidero ricordare a questo proposito che l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 disciplina sia la fase della preparazione sia le fasi della vendita e della distribuzione per il consumo delle sostanze alimentari. Invece l'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 provvede soltanto a disciplinare la fase della produzione. Ora, il disegno di legge in esame è alquanto fumoso al riguardo, limitandosi a fare cenno alla questione al quarto comma dell'articolo 1. È pertanto necessario che il Governo ci faccia conoscere i suoi propositi ed intendimenti.

Inoltre vorrei sottolineare che le modalità di prelievo dei campioni nel provvedimento in esame appaiono difformi da quanto previsto all'articolo 4 ed alla tabella B dell'ordinanza ministeriale dell'ottobre del 1978. Chiedo quindi se le norme contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 1 debbano considerarsi aggiuntive o sostitutive delle norme previste nell'articolo 4 dell'ordinanza suddetta.

Infine, chiedo che cosa intenda il Governo per « autorità sanitaria competente per territorio ». Questa dizione appare a noi profondamente scorretta ed equivoca, perché, in virtù di quanto prescritto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 833, è il sindaco l'autorità sanitaria competente per territorio. Non vediamo perché si debba continuare ad equivocare su questo terreno ogni qual volta dobbiamo legiferare su questa materia.

Ritengo che il Governo debba pregiudizialmente rispondere a queste nostre domande, perché in caso contrario siamo convinti che il disegno di legge, anziché modificare in positivo la situazione del

settore, determinerebbe notevole confusione, con riflessi profondamente negativi nel settore della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Ma, al di là di queste richieste pregiudiziali, riteniamo che la qualità ed il valore nutriziale di determinate sostanze alimentari non vadano stabiliti e definiti soltanto attraverso la determinazione dei limiti massimi della carica microbiologica, ma anche attraverso la definizione di altri parametri essenziali ed indispensabili per determinare la qualità, la genuinità ed il valore nutrizionale degli alimenti stessi.

Per alcuni comparti alimentari, sarà addirittura necessario arrivare ad una definizione settoriale, così come recentemente si è fatto in questa Commissione per il miele e lo zucchero.

Un esempio significativo in questo senso ci viene dal settore della produzione e della vendita dei gelati. Non vi è dubbio che sia molto importante fissare gli indici microbiologici nella produzione dei gelati. Non dobbiamo dimenticare che un gelato può diventare terreno di coltura ideale per i germi, tanto più temibile se si pensa alla possibilità di decongelamento e di ricongelamento ripetuti in mani inesperte, guidate solo dal desiderio di profitto.

Ma sarebbe troppo riduttivo limitare la nostra attenzione soltanto agli indici microbiologici. La bontà, il valore nutritivo e la qualità del gelato dipendono da ben altri fattori, e non è esagerato affermare che spesso bontà e genuinità di un gelato sono indipendenti dalla carica microbiologica. Ma la nostra legislazione in questo settore è estremamente povera ed arida, limitandosi a prevedere disposizioni inerenti alla vigilanza igienica sui prodotti ed alla definizione degli additivi e dei coloranti ammessi. Ma per quanto riguarda la composizione dei gelati, e soprattutto per quanto riguarda la loro classificazione in base agli ingredienti usati, è assolutamente nulla.

Ritengo che, come minimo, dobbiamo adeguare la nostra legislazione alle proposte di classificazione della CEE, in modo da definire in modo corretto le carat-

teristiche di questo alimento e da prevedere *standards* di qualità attraverso la definizione dei vari componenti ed ingredienti, e soprattutto attraverso la precisazione della percentuale dei componenti stessi.

L'esempio del settore della produzione e della vendita dei gelati potrebbe essere esteso ad altre bevande e sostanze alimentari, come il latte e le uova. Per questa considerazione riteniamo riduttivo e parziale legiferare in tema di alimenti e di bevande partendo dalla definizione degli indici microbiologici. Oltre tutto, attraverso questo metodo legislativo si va a favorire oggettivamente i grandi complessi industriali rispetto alle piccole industrie ed alle fabbriche artigiane.

Concludo, signor presidente, dichiarando la nostra disponibilità a prendere in esame le proposte del Governo, purché le proposte stesse abbiano un minimo di logica e di chiarezza.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. L'onorevole Pastore, a nome del gruppo comunista, già nel corso della seduta precedente aveva chiesto al Governo alcune delucidazioni in ordine alle sostanze alimentari cui si riferisce il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto. In particolare, dopo aver chiesto quali fossero, ha prospettato — secondo quanto riporta il verbale della seduta — l'opportunità di una loro indicazione quanto meno generica all'interno dei singoli settori alimentari, altrimenti dovendosi dedurre la sostanziale genericità o non determinatezza del provvedimento.

Il quesito ha una sua suggestione ed è anche abbastanza comprensibile; il fatto è che, dovendosi tenere conto dell'enorme numero e varietà di elementi, un elenco di sostanze alimentari per le quali dovrebbe essere imposto un limite della carica microbica sarebbe necessariamente incompleto. Tuttavia, è evidente che la mancata indicazione fa correre il rischio dell'indeterminatezza; anche un elenco per categorie di sostanze alimentari non gioverebbe a porre in evidenza l'importanza di de-

terminati alimenti sotto il profilo che interessa, cioè quello microbiologico, che varia da sostanza a sostanza, in relazione a fattori interni e a fattori esterni. Questi ultimi possono essere stagionali, di temperatura, di umidità, eccetera, e proprio perché esterni, prescindono dalla natura dell'alimento stesso.

Poi vi sono i fattori che possono far presumere la presenza in determinati alimenti di una certa carica microbica, come, ad esempio, la salmonella nei prodotti dell'uovo, lo stafilococco nella gelateria di tipo artigianale, la brucellosi nei formaggi freschi, la salmonella ed il vibrione nei molluschi eduli lamellibranchi.

Il riferimento alla presenza di germi patogeni in un alimento non ha altro significato che quello di indicare la qualità igienica dell'alimento stesso.

Un altro elemento di cui si deve tener conto è rappresentato dal tipo di conservazione: un alimento può essere disidratato, congelato, surgelato, liofilizzato, salato, affumicato, e così via.

Ho fatto tutti questi esempi per dimostrare quanto sia difficile un'elencazione in materia, in quanto essa dovrebbe essere fatta o per tipo di alimento, o per tipo di conservazione o per tipo di trattamento igienico. Riguardo a quest'ultimo caso, pensiamo, ad esempio, alla pastorizzazione, alla depurazione del latte e dei prodotti che ne derivano; alla additivazione microbica e antimicrobica nei conservanti; alle condizioni igieniche ambientali, a certe situazioni epidemiologiche.

Inoltre, non va dimenticato neppure il tipo di consumatore cui l'alimento è diretto: vi sono i prodotti per l'infanzia ed i prodotti per l'età senile, i quali ambedue richiedono una tutela maggiore.

Mi rendo conto, tuttavia, che rimane il problema posto dall'onorevole Pastore. Forse le sue preoccupazioni potrebbero essere risolte con un'integrazione dell'articolo 1 del disegno di legge che indichi le sostanze alimentari prese in considerazione, quelle cioè di maggiore significato dal punto di vista igienico, sanitario e nutrizionale. Forse non si tratterebbe di una

modifica fondamentale, ma certamente in questo modo si definirebbe un ambito più limitato di intervento da parte del Ministero.

Fra l'altro, l'onorevole Pastore aveva anche osservato che il titolo del disegno di legge è eccessivamente vasto rispetto al suo contenuto e che, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari, l'articolo 5 del provvedimento non corrisponde a questo intento.

Per quanto mi riguarda, sono dispostissimo ad una modifica del titolo e ad incontrarmi con i gruppi allo scopo di predisporre un provvedimento che tenga realmente conto delle esigenze per cui ha avuto origine.

Come ho già avuto modo di dire, il disegno di legge ha lo scopo di realizzare l'auspicio, più volte formulato dal Consiglio superiore di sanità, di dare una migliore disciplina igienica agli alimenti in vendita. Infatti, la legislazione attuale è atipica perché impropriamente equipara l'esistenza di cariche microbiche essenzialmente costituite da germi saprofiti non patogeni superiore a certi *standards*. Inoltre, poiché si tratta di alimenti nocivi, la normativa attuale si occupa anche delle sanzioni da applicare in caso di violazione della legge. Invece, il provvedimento di cui stiamo discutendo si occupa solo di situazioni igienicamente non tollerabili.

Leggo testualmente: « Quando si parla di "cariche microbiche" negli alimenti ci si riferisce, essenzialmente, alla presenza di germi saprofiti, la cui entità è il segno indiretto della qualità igienica degli alimenti dipendente dalle condizioni generali di igiene di uno stabilimento, dalle materie prime, dalle tecniche di conservazione; ci si riferisce, cioè, ad un indice di qualità che non deve essere confuso con l'alterazione o la nocività degli alimenti: basti pensare che persino un banale incidente di lavorazione (ad esempio la perdita di pressione di una caldaia di riscaldamento) può determinare l'innalzamento della carica microbica anche di natura

non patogena ». Ciò detto, l'onorevole Pastore chiede se è abrogata la lettera e) dell'articolo 5: no, non è abrogata, semplicemente viene modificata la disciplina di questa fattispecie, come pure (altra domanda del collega Pastore) non vengono abrogate le ordinanze ministeriali, che fisseranno dei livelli di cariche microbiche, adempimento necessario sia con la normativa ex articolo 5, sia con la nuova normativa che ci accingiamo a votare.

Inoltre il collega Pastore ha chiesto se le sostanze che si intendono regolamentare con questa norma sono le stesse: sono le stesse ma non solo quelle, nel senso che ce ne sono anche altre, essendo stato in questo modo risolto il problema tecnico di emanare altre ordinanze per altre sostanze.

Il termine « microbiologici » — chiede ancora l'onorevole Pastore — si riferisce soltanto alla produzione, o anche alla vendita ed alla distribuzione dei prodotti? La risposta è nello stesso titolo del disegno di legge, che parla di « disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari ». Non credo però che l'ordinanza ministeriale disciplini anche il momento della distribuzione, possiamo comunque controllare questo particolare aspetto, perché è bene che l'ordinanza ministeriale sia adeguata alle esigenze della produzione nel suo complesso.

PRESIDENTE. Nella parte introduttiva dell'ordinanza ministeriale dell'11 ottobre 1978 si è soltanto toccato la fase della produzione, nella quale più facile risulta il controllo per la salute pubblica. Questo è un punto che deve essere chiarito.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità. Il motivo che sta alla base di queste ordinanze è il mancato adempimento del regolamento di cui alla legge n. 283, mancato adempimento dovuto al fatto che il regolamento stesso è stato emanato soltanto 18 anni dopo, nel 1979. Nel frattempo il Ministro ha emesso una quantità di ordinanze che rappresentavano una progressualità regolamentare che non

copriva tutto lo spazio, ma soltanto quello emergente, per il quale già esisteva la maturazione tecnica sufficiente. Anche la ordinanza da lui citata, quindi, non rappresenta che il tassello di un mosaico, un mattone dell'edificio.

Infine l'onorevole Pastore chiede se le modalità del prelievo previste nella legge appaiono difformi rispetto all'ordinanza ministeriale. Dirò subito che, poiché la legge si occupa di tutti gli aspetti del problema, è possibile che qualcosa sia visto in chiave diversa, si tratta di essere disponibili a delle modifiche.

L'ultima domanda dell'onorevole Orsini è particolarmente delicata, e riguarda l'autorità sanitaria competente per territorio. Poiché in molti luoghi l'unità sanitaria locale ancora non esiste, si è preferito usare un'allocuzione che ci è sembrato potesse salvare la situazione, perché se è il sindaco l'unità sanitaria locale, va bene, ma se è l'USL non possiamo demandarle compiti che non è in grado di espletare; lei sa quante sono le regioni in cui essa manca. Mi rendo conto che questa espressione può essere non cristallina, ma corrisponde ad una situazione in fase evolutiva nel territorio nazionale.

Se si potesse considerare chiusa la discussione sulle linee generali, credo che in questa o in una prossima seduta (la Commissione deciderà al riguardo) potremmo passare all'esame degli articoli, ferma restando la piena disponibilità del Governo e degli uffici a dare all'onorevole Pastore e agli altri deputati che lo desiderassero tutti gli elementi tecnici per la formazione di un giudizio completo in ordine a questa materia, che gradirei fosse definita anche da questo ramo del Parlamento il più rapidamente possibile per salvaguardare l'industria artigianale italiana in alcuni delicati aspetti. Penso alle gelaterie che hanno importanza sia sul piano turistico sia sulla bilancia dei pagamenti sia sull'occupazione dei nostri lavoratori in territorio straniero, perché i gelatieri italiani operanti all'estero sono molte migliaia e vanno in qualche modo giustamente salvaguardati nel pieno ri-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1981

spetto del preminente interesse pubblico. Occorre che la fattispecie di germi saprofiti non patogeni non sia equiparata a fattispecie estremamente più gravi creando di fatto una disparità di trattamento, perché eventi dannosi meno gravi vengono equiparati dal lato delle sanzioni ad eventi di ben maggiore rilevanza negativa per la collettività nazionale.

Ribadendo la piena disponibilità del Governo e degli uffici del Ministero a fornire altri chiarimenti, auspico che questo provvedimento possa essere approvato nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO